



Decreto Rep. 2547 / 2013 Prot. n. 86657
Anno 2013 Tit. I CI 3 Fasc. 8

OGGETTO Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Vista la delibera del Senato Accademico rep. n. 115/2013 del 15 luglio 2013 avente ad oggetto: Regolamento di Ateneo dei Corsi di Dottorato di Ricerca – DM 45/2013;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 226/2013 del 22 luglio 2013 avente ad oggetto: "DM 45/2013 – Regolamento di Ateneo dei Corsi di Dottorato di Ricerca;

Vista la delibera del Senato Accademico rep. n. 142/2013 del 16 settembre 2013 avente ad oggetto: DM 45/2013 - Regolamento di Ateneo dei corsi di Dottorato di Ricerca. Approvazione artt 5 e 18

DECRETA

- art. 1. di emanare il "Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca", il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, così come approvato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione menzionate nelle premesse;
- art. 2. di stabilire che il Regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore alla data del presente Decreto;
- art. 3. di stabilire che il Regolamento di cui all'art. 1 si applichi a partire dal XXIX ciclo così come stabilito all'art. 34 (norme transitorie e finali) del Regolamento stesso;
- art. 4. di incaricare il Servizio Statuto e Regolamenti e il Servizio Formazione alla Ricerca dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 03/10/2013

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zaccaria

REGOLAMENTO DI ATENEO PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

TITOLO I **Principi generali**

Art. 1 - Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i corsi di dottorato dell'Università di Padova secondo il DM 45/2013.

Art. 2 - Finalità dei Corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività collegate a progetti formativi di livello dottorale anche interdisciplinare e multidisciplinare, costituendo in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università di Padova.

2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università italiane o straniere e presso soggetti pubblici e privati e nelle libere professioni contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e della Ricerca

Art. 3 - Accreditemento dei Corsi di dottorato

1. L'Università degli studi di Padova può attivare Corsi di dottorato richiedendo l'accreditamento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (in seguito "Ministero") ai sensi dell'art 2 del DM 45/2013:

a) autonomamente o in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei;

b) in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. In alternativa l'Ateneo può costituire consorzi:

a) con altre Università, anche straniere, con possibilità di rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;

b) con altre Università, anche straniere, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche stranieri.

Tali consorzi possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato.

Art. 4 - Risorse

1. I Corsi di dottorato dispongono di:

a) adeguate risorse di strutture e di servizi deliberate dai Consigli dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo proponenti all'atto dell'istituzione;

b) eventuali borse di studio a carico del Bilancio Universitario;

c) eventuali borse finanziate da enti pubblici e privati;

d) eventuali borse finanziate dalle strutture con contratti o convenzioni per attività di ricerca svolta in collaborazione con soggetti pubblici e privati il cui costo sia previsto dal finanziamento/contratto o con economie derivanti da progetti finanziati da terzi la cui attività risulta essere conclusa.

e) eventuali contratti di apprendistato;

f) eventuali altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente e di durata almeno triennale.

Art. 5 - Istituzione e rinnovo dei Corsi di dottorato

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le risorse per il nuovo ciclo di dottorati da attivare.

2. La richiesta di istituzione di un Corso di dottorato, unitamente alle delibere di approvazione dei Dipartimenti o Centri di Ateneo proponenti, deve essere inviata al Rettore entro la data stabilita da Decreto rettorale, a cura del Coordinatore del Corso di dottorato.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, approva la richiesta di istituzione e l'Ateneo inoltra al Ministero la richiesta di accreditamento di un nuovo corso entro le scadenze indicate dal Ministero.

4. La richiesta di accreditamento del corso di dottorato e di eventuali curricoli deve indicare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 4. del DM 45/13

La valutazione dei membri eccedenti i 16 stabiliti dal DM verrà effettuata dal NVA

5. Ciascun corso potrà richiedere l'accreditamento ministeriale di un massimo di cinque curricoli

Ciascun curriculum per richiedere l'accreditamento dovrà essere rappresentato da almeno 8 docenti del collegio

6. L'accreditamento ha durata quinquennale. I Corsi di dottorato e gli eventuali curriculum non accreditati non possono essere istituiti.

7. In seguito all'accreditamento da parte del Ministero, il Corso di dottorato è istituito con decreto del Rettore.

8. I Corsi di dottorato già accreditati sono rinnovati con Decreto del Rettore a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, previa verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f) da parte dell'ANVUR, anche sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

9. In caso di revoca dell'accreditamento ministeriale l'Ateneo sospende l'attivazione di un nuovo ciclo dei Corsi di dottorato.

Art 6. – Attivazione dei Corsi di dottorato

1. Un Corso di dottorato tace se per due cicli consecutivi ha avuto un numero di iscritti inferiore a quattro.

2. Un curriculum tace se per due cicli consecutivi ha avuto un numero di iscritti inferiore a due.

Art. 7 - Partecipazione a dottorati esterni all'Ateneo

1. E' consentita la partecipazione a titolo personale di professori e ricercatori dell'Ateneo di Padova a colleghi dei docenti di Corsi di dottorato attivati da altri Atenei previa autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 così come integrato dall'art. 6 della L. 240/2010

Art. 8 - Scuole di dottorato

1. Più Corsi di dottorato possono costituire una Scuola di dottorato ai sensi dell'art. 6 comma 5 del DM 94/2013.

2. Le Scuole di dottorato hanno compiti di coordinamento dei Corsi e di gestione delle attività comuni.

TITOLO II **Organi del corso**

Art. 9 – Organi e funzioni

1. Sono organi di ciascun Corso di dottorato:

a) il Coordinatore;

b) il Collegio dei docenti.

c) Il Consiglio direttivo, ove istituito

Art. 10 - Il Coordinatore del Corso di dottorato

1. Il Coordinatore è un professore ordinario a tempo pieno o, in mancanza di disponibilità, un professore associato a tempo pieno afferente all'Università di Padova ed eletto a maggioranza assoluta dei votanti, anche per via telematica, dal Collegio dei docenti tra i suoi componenti afferenti all'Università di Padova. La votazione per l'elezione del Coordinatore è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto. Il mandato ha la durata di un triennio dalla data di nomina, con possibilità di rielezione per non più di un mandato ulteriore consecutivo. Il Coordinatore è nominato con Decreto del Rettore. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del Coordinatore da parte del Rettore le relative funzioni sono esercitate dal Vicecoordinatore

2. La carica di Coordinatore di Corso di dottorato è incompatibile con la carica di Rettore, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Area scientifica, Presidente di Scuola di Ateneo, Direttore di Centro e con altre cariche secondo quanto eventualmente stabilito dagli Organi accademici

Art. 11 – Compiti del Coordinatore

1. Il Coordinatore è responsabile delle attività del Corso di dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti.
2. Il Coordinatore nomina tra i docenti afferenti al Collegio dei docenti un Vicecoordinatore a cui può delegare parte delle sue funzioni e che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Collegio docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da almeno sedici docenti, di cui almeno 12 tra ordinari e associati, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. A questi possono aggiungersi esperti non appartenenti ai ruoli universitari ma di elevata e comprovata qualificazione. Il numero degli esperti non può essere superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.
2. Parteciperà alle riunioni del collegio una rappresentanza dei dottorandi pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei componenti dell'Organo, eletta annualmente, limitatamente alle questioni riguardanti problemi didattici e organizzativi del dottorato.
3. In caso di nuova istituzione il Collegio è proposto dai dipartimenti proponenti.
4. Per far parte di un Collegio il docente deve essere autorizzato dal Dipartimento di afferenza nel caso in cui il docente afferisca all'Università di Padova, dall'Ateneo di appartenenza in caso di docente afferente ad altro Ateneo.
5. Il Collegio e la partecipazione ad esso da parte di docenti ed esperti già autorizzati si rinnova automaticamente ogni anno al momento della richiesta di rinnovo del Corso.
6. In fase di rinnovo è il Collegio dei Docenti a deliberare a maggioranza assoluta degli aventi diritto sulle eventuali modifiche o integrazioni della composizione dello stesso che si rendano necessarie. Le variazioni nella composizione del Collegio docenti dovranno rispettare i requisiti previsti all'art 4 del DM 45/2013.

Art. 13 – Compiti del Collegio

1. Il Collegio dei docenti ha il compito di programmare le attività didattiche e di ricerca del corso.
2. Sono inoltre compiti del Collegio:
 - a) entro tre mesi dall'inizio dei corsi assegnare a ciascun dottorando le attività da svolgere e individuare tra i membri del Collegio un supervisore che dovrà seguirne le attività di ricerca e formative; per specifiche esigenze di formazione e ricerca il Collegio docenti può individuare un supervisore esterno al Collegio e in tal caso affiancargli un referente membro del Collegio;
 - b) deliberare le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - c) con motivata delibera, acquisito il parere del Supervisore del dottorando, proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal proseguimento del corso;
 - d) deliberare, su richiesta dell'interessato, l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione della durata del corso per gli specializzandi a seguito di valutazione dell'attività di ricerca già svolta dallo studente e attestata dal Consiglio della Scuola di specializzazione;
 - e) approvare la relazione annuale ai fini del monitoraggio ministeriale di verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento;
 - f) stabilire termini e modalità di verifica delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi e trasmettere i verbali di ammissione dei dottorandi all'anno successivo e all'esame finale entro 15 giorni prima della conclusione dell'anno accademico;
 - g) proporre al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per l'ammissione ai corsi e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
 - h) deliberare i nominativi di due valutatori per ciascuna tesi di dottorato;
 - i) autorizzare, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, la partecipazione a stage o tirocini;
 - l) autorizzare, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, la partecipazione del dottorando a selezioni per la didattica;
 - m) autorizzare, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, lo svolgimento di attività assistenziale;
 - n) autorizzare, ai sensi dell'art 24 comma 9, l'eventuale attività lavorativa del dottorando che non dovrà in ogni caso incidere sul percorso formativo dello stesso;
 - o) autorizzare, su richiesta del dottorando e sentito il supervisore, la permanenza fuori sede del dottorando per periodi superiori a sei mesi;
 - p) autorizzare, su richiesta del dottorando e sentito il supervisore, l'oscuramento di parti della tesi, secondo quanto previsto all'art. 32 del presente regolamento;
 - q) autorizzare la sospensione dal Corso per gravi motivi debitamente documentati

3. Le delibere del Collegio dei docenti sono assunte a maggioranza dei votanti. Le sedute del collegio dei docenti potranno avere luogo anche in via telematica. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore. Delle delibere deve essere redatto apposito verbale.

4. Per garantire un migliore coordinamento delle attività formative ed una più efficiente organizzazione delle attività il Collegio dei docenti, sulla base delle specifiche esigenze del corso, può istituire al suo interno commissioni con specifici e ben individuati compiti.

5. I componenti del Collegio dei docenti non possono partecipare ai Collegi di altri Corsi di dottorato italiani

Art. 14

Il Consiglio direttivo

1. Il Collegio può costituire un Consiglio Direttivo composto da almeno sei membri tra cui il coordinatore, il vice-coordinatore, un rappresentante per ciascun curriculum, un rappresentante per ciascun Dipartimento proponente il Corso e un massimo di ulteriori tre membri designati dal Collegio tra i suoi componenti.

2. Ove istituito, al Consiglio direttivo sono delegati tutti i compiti di cui alle lett da, f) a p), del comma 2 art 13 del presente regolamento

3. I Rappresentanti dei dottorandi nel Collegio docenti nominano al loro interno due Rappresentanti che parteciperanno alle riunioni del Consiglio limitatamente alle questioni riguardanti problemi didattici e organizzativi del dottorato.

TITOLO III **Dottorandi**

Art. 15 - Durata dei corsi e requisiti di accesso

1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale, salvo quanto previsto all'art. 7 del DM 45/2013.

2. L'ammissione ai Corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione per Corso ad evidenza pubblica.

3. Possono accedere al dottorato, senza limiti di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea specialistica/magistrale, di laurea vecchio ordinamento o di analogo titolo accademico, conseguito anche all'estero e dichiarato equipollente o riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici italiani, ai soli fini dell'ammissione alla selezione. L'idoneità del titolo straniero viene accertata dalla Commissione di concorso per l'accesso al dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli per il proseguimento degli studi. Il titolo deve essere di almeno quattro anni e dare accesso al dottorato nel Paese in cui è stato conseguito. In ogni caso i candidati dovranno conseguire il titolo entro la data stabilita nel bando di concorso per l'ammissione.

Art. 16 - Bando di concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca

1. Il bando viene emanato con Decreto del Rettore. L'avviso di emanazione del bando per l'ammissione al dottorato di ricerca è pubblicato sul sito di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.

2. Il bando di concorso, redatto sia in italiano che in inglese, contiene:

a) L'elenco dei corsi con gli eventuali curricula che ciascun corso intende attivare per il ciclo successivo e le condizioni alle quali è subordinata l'attivazione del Corso e dei curricula;

b) il numero dei posti messi a concorso, comprensivi delle borse anche a tema vincolato e di altro tipo di sostegno finanziario, e dei posti senza borsa; questi ultimi non potranno in ogni caso superare la metà del numero dei posti banditi.

c) il numero dei posti e delle borse riservati a cittadini stranieri, ove presenti, e l'ammontare della borsa di studio;

d) il numero dei contratti di apprendistato;

e) i criteri di accesso, le modalità di ammissione e le date fissate per le prove;

f) L'ammontare delle tasse e dei contributi, i termini per i pagamenti di ciascuna rata, l'ammontare dei diritti per il ritardato pagamento;

g) Le disposizioni per accedere ai benefici economici e all'esenzione dal pagamento delle tasse e dei contributi;

h) I termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 17 - Requisiti e domanda di ammissione

1. I candidati devono presentare domanda di ammissione al concorso di dottorato secondo le modalità e nei termini stabiliti dal bando. I dipendenti pubblici devono indicare nella domanda se intendono avvalersi del

collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 476/1984 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il bando deve prevedere che i candidati esprimano la preferenza per i curricula e/o per i posti a tema vincolato per i quali intendono concorrere.

3. L'ammissione al corso avviene mediante valutazione comparativa di merito effettuata da una commissione, proposta dal collegio docenti e nominata con Decreto del Rettore e composta da tre membri effettivi e altrettanti supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari del settore o dei settori concorsuali ovvero scientifico disciplinari oggetto del corso, anche di altri Atenei italiani e stranieri. In caso di corsi articolati in curricula, la commissione potrà essere integrata da un ulteriore docente esperto (e relativo supplente) per ciascun curriculum. In caso di borse finanziate da enti esterni, alla commissione possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

4. Le procedure di ammissione saranno definite dal Collegio dei docenti, che comunque fissa per l'esame di ammissione una delle seguenti modalità:

a) per titoli e prove d'esame

b) per soli titoli

5. L'accertamento dell'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si svolgerà secondo le modalità e nelle date e sedi indicate nelle schede specifiche di ciascun Corso di dottorato.

6. Le prove d'esame, qualora previste, potranno essere sostenute in una delle lingue straniere indicate nel bando

7. Nel caso in cui il bando preveda una riserva di posti per cittadini stranieri, le modalità e i criteri di ammissione potranno essere differenziati, ferma restando la necessità di redigere graduatorie distinte. I posti e le borse di studio riservati ma non assegnati al termine delle iscrizioni, ove questo sia possibile sulla base della tipologia e delle regole del finanziamento, potranno essere assegnati ai candidati idonei nella graduatoria generale di ammissione al Corso.

8. Sono ammessi ai corsi di dottorato in aggiunta ai posti banditi, i vincitori di borse di dottorato riservate per studenti stranieri qualora siano state specificatamente bandite dallo stesso Ateneo di Padova.

9. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione sono definite nella convenzione stessa.

Art.18 - Graduatorie

1. A conclusione delle procedure di selezione, ciascuna Commissione, sulla base della valutazione comparativa di merito effettuata, redige una graduatoria unica per l'ammissione al Corso di dottorato. La commissione redige inoltre eventuali graduatorie specifiche per l'ammissione di studenti stranieri, nel caso di posti riservati. Nel caso di posti con borse di studio o di finanziamenti a tema vincolato, nel corso delle selezioni, verrà presa in considerazione anche l'idoneità del candidato allo svolgimento delle suddette ricerche. Le graduatorie sono rese pubbliche anche per via telematica.

2. Ciascuna prova d'esame si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione corrispondente ad almeno i 7/10 del punteggio previsto per la prova specifica.

3. Le Commissioni formulano le graduatorie generali provvisorie di merito sulla base delle votazioni conseguite nelle singole prove d'esame.

4. Il Rettore provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti del concorso, approva le graduatorie generali di merito per l'ammissione al dottorato e fissa i termini per la presentazione della domanda di iscrizione.

5. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990. Il Rettore può rinviare l'accesso agli atti al momento della conclusione del concorso

Art. 19 - Sovrannumerari

1. Possono essere ammessi in sovrannumero, previo consenso del collegio docenti del dottorato che verifica la congruità del tema di ricerca con le tematiche scientifiche-disciplinari del corso e valuta l'idoneità del borsista ai fini dell'ammissione, i titolari di finanziamenti a sostegno della ricerca nell'ambito di progetti promossi in ambito internazionale

2. Possono essere ammessi in sovrannumero studenti stranieri purchè idonei nelle selezioni

Art. 20 – Domanda di iscrizione

1. I candidati risultati vincitori dovranno presentare la domanda di iscrizione al corso nei termini e secondo le modalità, stabilite nel DR di approvazione delle graduatorie.

2. I posti e le borse saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito e, in presenza di curricula e/o borse a tema vincolato, tenendo conto delle preferenze espresse dai candidati e dell'esito delle ulteriori prove per tema vincolato.

Art. 21 - Contributi e borse di studio

1. Con Decreto del Rettore, previa delibera dei competenti Organi accademici, saranno indicati annualmente:

a) l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché il numero degli eventuali dottorandi esonerati dal pagamento degli stessi, previa valutazione comparativa del merito e delle condizioni economiche;

b) il numero delle borse di studio assegnate al Corso, nonché il loro ammontare e le modalità di erogazione

2. Il numero delle borse di studio da bandire per ciascun Corso potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti esterni.

3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando.

4. La borsa di studio decorre dall'inizio del Corso o, in caso di inizio differito della frequenza, dall'effettivo inizio della frequenza. Il relativo pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate. Per periodi di permanenza all'estero l'importo della borsa è aumentato nella misura del 50%.

5. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per il dottorato in Italia non può chiedere di fruirne una seconda volta.

6. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate previa verifica dell'attività svolta da parte del Collegio docenti e ammissione del dottorando al successivo anno di corso. Le verifiche dell'attività del dottorando avvengono comunque entro il 15 settembre di ciascun anno di corso anche ai fini del mantenimento dei benefici economici.

In caso di rinuncia agli studi da parte di un dottorando con borsa di studio la parte restante della borsa potrà, se compatibile con le regole previste per la gestione della singola borsa, essere riassegnata a un dottorando senza borsa dello stesso corso e dello stesso ciclo

7. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM 45/13, a decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato un budget per attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% della borsa.

Tale budget non è previsto per i borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

Art. 22 - Corsi di Dottorato Internazionali

1. L'università attiva corsi di dottorato internazionali, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale nel rispetto del principio generale di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedono la condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

2. Il corso dovrà disporre di un minimo di 4 borse totali

Art. 23 – Apprendistato

1. L'università può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. L'università può altresì attivare corsi di dottorato industriale destinando una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni stabiliscono tra l'altro le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. L'università può attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese.

5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5, l'Ateneo può prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi, nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato

Art. 24 - Diritti e obblighi dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato di ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, secondo le modalità indicate dal Collegio dei docenti.

2. I dottorandi svolgeranno, nell'ambito del proprio piano formativo, attività volte all'accertamento sia dei risultati delle ricerche effettuate sia delle loro capacità espositive secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti.

3. A seguito dell'iscrizione, ciascun dottorando dovrà attivare la casella di posta elettronica dell'Ateneo attraverso la quale riceverà le comunicazioni istituzionali
4. L'ammissione agli anni successivi al primo è deliberata dal Collegio dei docenti, o dal Consiglio Direttivo se istituito, che esprime per ciascun dottorando un circostanziato giudizio sull'attività svolta. Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti il dottorando è tenuto a presentare una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva comporta il passaggio del dottorando all'anno successivo.
5. L'iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi. Il pagamento equivale a domanda di iscrizione e deve avvenire entro il termine fissato dai competenti organi di Ateneo.
6. I dottorandi possono trascorrere fuori dalla sede amministrativa del dottorato o dalle sedi facenti parte del consorzio o convenzionate un periodo che non potrà in alcun caso superare la metà della durata effettiva del corso, salvo deroga nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali.
7. Il Coordinatore autorizza, su richiesta del dottorando la permanenza fuori sede del dottorando per periodi uguali o cumulativamente pari a sei mesi.
8. I dottorandi possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio docenti, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro i limiti massimi previsti dal DM 45/2013, attività didattica integrativa, secondo le modalità stabilite dagli organi accademici dell'Ateneo.
9. Previa autorizzazione del Collegio docenti il dottorando può svolgere attività lavorative, purché l'ulteriore attività svolta sia compatibile con lo svolgimento a tempo pieno dell'attività di studio e ricerca prevista dal dottorato.
10. I risultati dell'attività di ricerca devono essere esposti in un lavoro finale di tesi che ne evidenzi l'originalità e la rilevanza scientifica.
11. La tesi può essere redatta in lingua italiana o inglese o in altra lingua straniera, previo consenso del Collegio dei docenti. La tesi è corredata da una sintesi che deve essere in italiano o in inglese.

Art. 25 - Cause di esclusione

1. Con motivata delibera il Collegio dei docenti, acquisito il parere del supervisore e sentito il dottorando, può proporre anche in corso d'anno al Rettore l'esclusione del dottorando dal proseguimento del corso nei seguenti casi:
 - a) prestazioni di lavoro non autorizzate;
 - b) prolungate assenze ingiustificate;
 - c) valutazione insufficiente da parte del Collegio docenti

Art. 26 - Sospensione dal Corso

Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

E' prevista la sospensione del corso:

- per servizio civile;
 - grave e documentata malattia
3. Altri gravi motivi debitamente documentati possono comportare la sospensione dal Corso, previa autorizzazione del Collegio.
 4. Al termine del periodo di sospensione il dottorando riprenderà il corso e inoltrerà al competente Servizio una dichiarazione di rientro a firma del Coordinatore. Per periodi di sospensione superiori ai trenta giorni, tutto il periodo sospeso sarà recuperato col differimento della durata del corso pari al periodo di sospensione, previa indicazione del percorso didattico/formativo da seguire per il completamento del corso da parte del collegio.
 5. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non sarà erogata la borsa di studio.

Art. 27 - Dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. Se vincitori del concorso di ammissione, potranno iscriversi al corso di dottorato esclusivamente gli iscritti a scuole di specializzazione mediche universitarie con sede presso l'Ateneo di Padova che:
 - siano iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione;
 - per i quali la frequenza congiunta sia dichiarata compatibile e autorizzata da parte del Consiglio della scuola di specializzazione;
 - si impegnino a svolgere le attività di ricerca secondo quanto specificamente determinato dal Collegio docenti del corso.
2. Su richiesta del dottorando da presentarsi entro un mese dal termine della frequenza congiunta, il collegio docenti del corso, previa valutazione delle attività di ricerca svolte durante l'anno di frequenza congiunta e

attestate dal Consiglio della Scuola di specializzazione può riconoscere il periodo di frequenza congiunta ai fini della riduzione della durata del dottorato. In caso di frequenza della scuola di specializzazione presso sedi aggregate, l'ateneo presso il quale può essere ammesso al dottorato lo specializzando è l'ateneo presso il quale frequenta la specializzazione.

3. La tesi e la sua valutazione dovranno comunque seguire quanto previsto agli artt. 30 e successivi del presente regolamento.
4. Durante il periodo di frequenza congiunta gli iscritti alle scuole di specializzazione non potranno usufruire di borsa di studio per dottorato di ricerca o delle altre forme di finanziamento.

Art. 28 - Incompatibilità

1. L'iscrizione a un Corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea specialistica, a master universitari, a scuole universitarie di specializzazione (salvo quanto previsto all'art. 27 per le scuole di specializzazione mediche) o ad altre Scuole o corsi di Dottorato dell'Università di Padova o di altri Atenei italiani o stranieri

Art. 29 - Rinuncia

1. Un dottorando può, in qualunque momento, rinunciare alla prosecuzione del corso presentando apposita domanda irrevocabile e incondizionata.
2. Al dottorando che rinuncia alla prosecuzione del corso è preclusa qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo legata al percorso di dottorato, fatte salve le certificazioni.
3. Con la rinuncia alla prosecuzione del corso cessano nei confronti dell'Università degli Studi di Padova gli obblighi contributivi inclusi quelli maturati. Con detta rinuncia lo studente non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già versati.

TITOLO IV **Conseguimento del Titolo**

Art.30 - Valutazione della tesi e ammissione all'esame finale

1. La tesi è valutata da due docenti di elevata qualificazione anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori.
2. Entro la fine dell'ultimo anno di corso il Collegio docenti dovrà formulare un giudizio sull'attività di ricerca svolta dal dottorando e ammettere il dottorando alla valutazione della tesi da parte dei valutatori.
3. Il dottorando dovrà rendere disponibili ai valutatori:
 - a) la tesi;
 - b) il giudizio del collegio;
 - c) una relazione del dottorando stesso sulle attività svolte durante il dottorato e sulle eventuali pubblicazioni
4. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 8 del DM 45/2013, il competente Servizio di Ateneo coordina una procedura atta a raccogliere i corrispondenti giudizi dei due valutatori esterni e attivare la successiva valutazione di una commissione di esame finale salvaguardando la possibilità del dottorando di poter riformulare la tesi di dottorato in caso di rinvio richiesto dai valutatori.
5. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, previa istanza del dottorando e su proposta motivata del Collegio Docenti può prorogare fino a un massimo di 12 mesi il termine per la presentazione della domanda di esame finale. Le proroghe possono essere richieste esclusivamente per periodi di sei o dodici mesi.
6. L'istanza di proroga deve essere inoltrata al Rettore entro le date che saranno rese note ai dottorandi via web.
7. La proroga non dà titolo alla fruizione della borsa di studio e non comporta alcun onere economico per l'Università degli Studi di Padova, eventuali obblighi di natura assicurativa saranno a carico dell'interessato. Sarà compito del dipartimento di afferenza definire l'eventuale inclusione in progetti di ricerca o aree tematiche di ricerca del dottorando in proroga che necessiti ulteriormente dell'utilizzo e della frequentazione del Dipartimento e delle sue strutture
8. L'esame finale consiste nella discussione della tesi di dottorato dinanzi alla Commissione di cui all'art. 31.
9. L'eventuale rinvio non dà titolo alla fruizione della borsa di studio e non comporta alcun onere economico per l'Università degli Studi di Padova, eventuali obblighi di natura assicurativa saranno a carico dell'interessato.

Art. 31 - Commissioni

1. La nomina della Commissione giudicatrice è disposta con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti.
2. Il Collegio dei docenti, ove ne ravvisi la necessità, potrà segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati. Le Commissioni di norma non potranno comunque essere più di una per curriculum attivato per il ciclo che si conclude.
3. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate.
4. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
5. La Commissione giudicatrice di esame finale sarà composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi e altrettanti supplenti, scelti tra professori, ricercatori universitari o esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il Corso e appartenenti a Strutture di ricerca pubbliche e private, esclusi i supervisori dei dottorandi e i due valutatori della tesi.
6. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico

Art. 32 - Esame finale

1. La domanda di ammissione all'esame finale dovrà pervenire al Rettore. Al momento dell'inoltro della domanda di esame finale, i dottorandi dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione per i tre anni di corso.
2. La domanda di ammissione all'esame finale dovrà essere corredata:
 - a) della ricevuta dell'avvenuto deposito della tesi in formato digitale nel repository di Ateneo, anche ai fini di adempiere all'obbligo di deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze;
 - b) un esemplare cartaceo della tesi per il deposito presso l'archivio dell'Ateneo
 - c) copia del giudizio analitico scritto sulla tesi dei valutatori con ammissione all'esame finale.
3. I dottorandi dovranno inoltre inviare, non appena sarà stata loro resa nota la composizione della commissione esaminatrice, una copia della tesi corredata dal giudizio dei valutatori a ciascuno dei componenti della Commissione.
4. Le tesi dovranno essere firmate dal Coordinatore del corso e dal Supervisore.
5. La data e il luogo d'esame verranno pubblicati nel sito Web di Ateneo.
6. Al candidato che abbia superato l'esame finale verrà attribuito il titolo di dottore di ricerca e verrà in tal senso rilasciato un diploma che riporterà la dicitura del Corso e dell'eventuale curriculum frequentato.
7. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta.

Art.33 (Assenza all'esame finale)

1. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di una idonea documentazione, nelle seguenti ipotesi:
 - a) malattia;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.
2. In tali casi, i candidati interessati possono chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.
3. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio Docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la discussione della tesi di Dottorato, nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo 23 oppure ammette lo stesso alle successive sessioni d'esame.
4. Il candidato che non sostenga l'esame finale entro un anno dalla consegna della tesi si considera di norma decaduto

Art. 34 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica dal XXIX ciclo, fatta eccezione per la procedura di accreditamento e istituzione dei Corsi e per la selezione per l'ammissione al dottorato.
2. Gli organi di coordinamento e gestione dei Corsi accreditati e attivati per il XXIX ciclo restano in carica fino all'istituzione dei nuovi organi per il XXX ciclo; questi ultimi assumeranno quindi il coordinamento e la gestione del XXIX ciclo fino alla sua conclusione. Su eventuali casi particolari delibereranno i competenti organi dell' Ateneo.
3. Fino alla loro conclusione, per i cicli attivi all'entrata in vigore del presente Regolamento (XXVIII, XXVII e XXVI) si applicano rispettivamente le norme contenute nel Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca per le scuole di dottorato e le norme contenute nel Regolamento dei dottorati di ricerca per i corsi di dottorato internazionali